

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

(modifiche del 19 gennaio 2017)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino,

viste le modifiche del 19 giugno 2015 del Codice civile svizzero (CC), della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) e l'adeguamento delle relative Ordinanze in relazione al Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio e le modifiche del 25 settembre 2015 in relazione alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e le relative Ordinanze,

su proposta della Direzione,

decide:

I.

Il Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013 viene modificato come segue:

TITOLO II Assicurazione all'Istituto di previdenza

Capitolo secondo Definizioni

Riscatto

Art. 12

¹invariato.

²invariato.

³La somma di riscatto può essere:

- invariato;
- invariato;
- la quota parte della prestazione di libero passaggio o della rendita trasferita dall'ex coniuge o dall'ex partner registrato (art. 22 e 22c LFLP);
- l'importo versato interamente dall'assicurato, compresi il rimborso dei prelievi effettuati per l'abitazione primaria (art. 30d LPP) ed il recupero delle prestazioni versate in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata (art. 22d cpv. 1 LFLP);
- invariato.

⁴invariato.

⁵In deroga al cpv. 4 la somma di riscatto può superare il massimo consentito stabilito secondo l'allegato no. 1, in caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio da altre Istituzioni di previdenza, di trasferimento di una quota di libero passaggio o di una quota di rendita nell'ambito della procedura di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata e in caso di rimborso di un prelievo effettuato nell'ambito della procedura relativa all'accesso alla proprietà.

⁶Il pensionato per invalidità che per divorzio o per scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata subisce una riduzione delle prestazioni non ha la possibilità di riscatto secondo l'art. 22d cpv. 2 LFLP.

TITOLO III Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo Generalità

Prestazioni assicurate

Art. 17

Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono:

- a) invariato;
- b) invariato;
- c) invariato;
- d) invariato;
- e) invariato;
- f) invariato;
- g) invariato;
- h) invariato;
- i) i conguagli della previdenza professionale in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata;
- j) invariato.

Sovrassicurazione e coordinamento con altre assicurazioni sociali

Art. 25

¹invariato.

²invariato.

³invariato.

⁴invariato.

⁵Se una pensione è divisa in seguito a divorzio o per scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, la parte assegnata all'ex coniuge o all'ex partner registrato creditore continua ad essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della pensione del beneficiario di prestazione.

Determinazione della sovrassicurazione

Art. 26

¹invariato.

²invariato.

³invariato.

⁴invariato.

⁵invariato.

⁶La riduzione delle prestazioni dovuta alla sovrassicurazione è applicata anche dopo il compimento dei 65 anni di età. In particolare, l'IPCT non compensa la riduzione delle prestazioni secondo l'art. 20 cpv. 2^{ter} e 2^{quater} LAINF e l'art. 47 cpv. 1 LAM.

⁷invariato.

**Adeguamento
delle pensioni al
rincaro**

Art. 28

¹invariato.

²invariato.

³Le rendite secondo l'art. 50c cpv. 1 non vengono adeguate al rincaro.

**Capitolo secondo
Prestazioni**

Sezione I

Pensione di vecchiaia

**Pensione di
vecchiaia**

Art. 30

¹invariato.

²invariato.

³invariato.

⁴invariato.

⁵Il diritto al supplemento secondo il cpv. 3 che sussiste già al momento del promovimento di una procedura di divorzio o di una procedura di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata non viene modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124a del Codice civile svizzero (CC).

**Collocamento a
riposo anticipato**

Art. 31

¹invariato.

²invariato.

³invariato.

⁴Il diritto al supplemento secondo il cpv. 2 che sussiste già al momento del promovimento di una procedura di divorzio o di una procedura di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata non viene modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124a CC.

Sezione II
Pensione d'invalidità

Pensione d'invalidità

Art. 33

¹invariato.

²invariato.

³invariato.

⁴invariato.

⁵Il diritto al supplemento secondo il cpv. 2 che sussiste già al momento del promovimento di una procedura di divorzio o di una procedura di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata non viene modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo gli artt. 124 e 124a CC.

Sezione III
Pensione ai superstiti

Ammontare della pensione vedovile

Art. 39

¹invariato.

²invariato.

³invariato.

⁴invariato.

^{4bis}Le parti di rendita assegnate ad un ex coniuge o ad un ex partner registrato nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124a CC non fanno parte della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata ai sensi del cpv. 4.

⁵invariato.

Pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta

Art. 40

¹Il coniuge divorziato è assimilato al coniuge superstite se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se, secondo la sentenza di divorzio, il coniuge defunto era ancora tenuto a versargli una rendita secondo gli artt. 124e cpv. 1 o 126 cpv. 1 CC al momento del decesso.

²La pensione vedovile al coniuge divorziato viene ridotta nella misura in cui, sommata alle prestazioni AVS/AI/LAINF e LAM, supera la rendita secondo il cpv. 1 dovuta dal coniuge defunto. A tale riguardo, le prestazioni AVS/AI/LAINF e LAM sono conteggiate soltanto nella misura in cui eccedano un proprio diritto ad una rendita d'invalidità o ad una rendita di vecchiaia di queste stesse assicurazioni.

^{2bis}In ogni caso le prestazioni in favore dell'ex coniuge superstite non possono superare i 2/3 della pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità del beneficiario primario. L'art. 39 cpv. 4^{bis} è applicabile per analogia.

³La pensione vedovile al coniuge divorziato si estingue nel momento in cui sarebbe scaduta la rendita secondo il cpv. 1 che era dovuta dal coniuge defunto oppure con il passaggio a nuove nozze, senza indennità.

⁴Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio a condizione che l'unione domestica registrata sia durata almeno dieci anni e al momento dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata all'ex partner sia stata assegnata una rendita secondo l'art. 124e cpv. 1 CC o secondo l'art. 34 cpv. 2 e 3 della Legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.

Requisiti e condizioni per la pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta

Art. 41

¹invariato.

²abrogato.

³abrogato.

Ammontare della pensione per orfani

Art. 43

¹invariato.

^{1bis}Se al momento del decesso del beneficiario di pensione vi era già il diritto al supplemento per figli che non è stato modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124 o 124a CC, la pensione per orfani è calcolata sulle stesse basi.

²invariato.

Sezione VII

Conguagli della previdenza professionale in caso di divorzio

Diritto applicabile

Art. 50a

¹Per il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio sono applicabili le pertinenti disposizioni del CC, del Codice di diritto processuale civile svizzero, della LPP e della LFLP e le loro Ordinanze d'esecuzione.

²Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

Età di pensionamento regolamentare

Art. 50b

Nell'ambito di questa sezione, l'età di pensionamento regolamentare corrisponde all'età disciplinata all'art. 29 cpv. 1 del presente Regolamento.

Trasferimento all'ex coniuge

Art. 50c

¹L'IPCT versa all'Istituto di previdenza o di libero passaggio dell'ex coniuge la prestazione d'uscita o la rendita assegnata di cui all'art. 124a cpv. 2 CC e ricalcolata secondo l'art. 19h dell'Ordinanza sul libero passaggio (OLP) che l'assicurato rispettivamente il pensionato per vecchiaia o invalidità è tenuto a trasferire. Se le basi legali sono adempiute, il versamento viene effettuato direttamente all'ex coniuge.

²Se il nome dell'Istituto di previdenza o di libero passaggio dell'ex coniuge non è comunicato all'IPCT, quest'ultimo versa l'importo all'Istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per quel trasferimento.

³La parte LPP degli importi secondo il cpv. 1 è calcolata proporzionalmente al rapporto tra la prestazione LPP e la prestazione regolamentare al momento del promovimento della procedura di divorzio.

Ricalcolo della pensione d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale

Art. 50d

¹Se nell'ambito del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio viene trasferita una parte dell'avere ipotetico del pensionato per invalidità all'ex coniuge, la pensione d'invalidità viene ridotta.

²La riduzione corrisponde all'importo di cui diminuirebbe la pensione d'invalidità se fosse calcolata deducendo dall'avere di previdenza la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, in rapporto alla pensione d'invalidità, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.

³La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari sulle quali si basa il calcolo della pensione d'invalidità.

⁴Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.

Calcolo della prestazione d'uscita se il caso di previdenza vecchiaia sopraggiunge durante la procedura di divorzio

Art. 50e

¹Se durante la procedura di divorzio insorge il caso di previdenza vecchiaia e se secondo la sentenza di divorzio l'IPCT deve versare una parte della prestazione d'uscita all'ex coniuge, l'IPCT riduce la parte della prestazione d'uscita da trasferire e la pensione di vecchiaia secondo le disposizioni dell'art. 19g cpv. 1 OLP.

²Se durante la procedura di divorzio il pensionato per invalidità raggiunge l'età di pensionamento disciplinata all'art. 50b e se l'IPCT deve versare una parte della prestazione d'uscita ipotetica all'ex coniuge, l'IPCT riduce la parte della prestazione d'uscita e la pensione secondo le disposizioni dell'art. 19g cpv. 2 OLP.

Capitalizzazione in caso di conguaglio delle pensioni d'invalidità versate dopo l'età di pensionamento regolamentare o di vecchiaia

Art. 50f

¹In caso di divisione di una rendita secondo l'art. 124a CC, l'IPCT può, come Istituto di previdenza del coniuge debitore, convenire con il coniuge creditore un versamento sotto forma di capitale invece del trasferimento della rendita.

²La capitalizzazione della rendita viene calcolata secondo le basi attuariali dell'IPCT al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio.

³Il coniuge creditore decide, entro un anno dalla ricezione del calcolo sulla capitalizzazione della rendita dell'IPCT, se vuole optare per la liquidazione in capitale.

Trattamento di un capitale o di una rendita ricevuti per un beneficiario di pensione intera o parziale

Art. 50g

¹In caso di trasferimento all'IPCT di un capitale o di una rendita per un beneficiario di pensione d'invalidità intera prima dell'età di pensionamento secondo l'art. 50b, l'IPCT accredita l'importo sul conto individuale passivo dell'assicurato. Al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'art. 50b, questi importi, inclusi gli interessi, vengono trasformati in una pensione di vecchiaia in analogia all'art. 33 cpv. 4.

²In caso di trasferimento all'IPCT di un capitale o di una rendita per un beneficiario di pensione intera d'invalidità dopo l'età di pensionamento secondo l'art. 50b o per un beneficiario di pensione intera di vecchiaia, l'IPCT riversa l'importo in contanti al beneficiario di pensione.

³In caso di trasferimento all'IPCT di un capitale o di una rendita per un beneficiario di pensione parziale, l'IPCT accredita l'importo sul conto individuale attivo dell'assicurato.

TITOLO V

Disposizioni varie e transitorie

Capitolo primo
Disposizioni varie

(Art. 64-70)

Capitolo secondo
Disposizioni transitorie

Disposizione transitoria della modifica del 19 gennaio 2017

I coniugi divorziati e gli ex partner registrati cui è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia prima dell'entrata in vigore della modifica del 19 gennaio 2017 hanno diritto alle prestazioni per i superstiti secondo il Regolamento nella sua versione vigente fino all'entrata in vigore della presente modifica.

II.

Le modifiche entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017.